



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 24 ottobre 2013
(OR. en)**

**14681/2/13
REV 2**

LIMITE

**PESC 1211
RELEX 907
COEST 310
FIN 619**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. .../2013 DEL CONSIGLIO

del

**che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006
relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia¹, in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 1,

¹ GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia. Tali misure si applicano fino al 31 ottobre 2013.
- (2) In base ad un riesame della decisione 2012/642/PESC del Consiglio¹, il Consiglio ha deciso che è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 31 ottobre 2014.
- (3) In considerazione del perdurare della gravità della situazione in Bielorussia, il Consiglio ritiene che all'elenco delle persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/642/PESC, debbano essere aggiunte tre persone.
- (4) Il Consiglio ritiene altresì che non vi sia più motivo di mantenere determinate persone ed entità nell'elenco delle persone ed entità alle quali si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2012/642/PESC.
- (5) È opportuno, inoltre, aggiornare le informazioni relative a determinate persone ed entità figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Persone fisiche o giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 2, paragrafo 1..."
